

Volumi tecnici e vincolo paesaggistico: necessaria l'autorizzazione semplificata

La sentenza della Cassazione: anche i volumi tecnici, se visibili e non autorizzati, incidono penalmente sulla tutela del paesaggio

di [Redazione tecnica](#) – 02.09.2025

Qual è la rilevanza penale della **realizzazione di volumi tecnici** in area vincolata? È vero che non concorrono alla volumetria urbanistica, ma cosa accade se sono **visibili dal suolo pubblico**? Serve l'**autorizzazione paesaggistica** anche per manufatti tecnici privi di carico urbanistico?

Autorizzazione paesaggistica: in area vincolata serve anche per i volumi tecnici

Sono le domande a cui ha risposto la **Corte di Cassazione** con la **sentenza del 16 giugno 2025, n. 22611**, confermando un orientamento ormai consolidato sulla tutela del paesaggio, in relazione alla realizzazione abusiva di volumi tecnici in area sottoposta a vincolo.

Il caso riguardava la richiesta di revoca di un ordine di ripristino, disposto per un intervento edilizio realizzato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo la ricorrente, il calcolo della volumetria complessiva dell'opera effettuata con la perizia tecnica richiesta dalla Procura della Repubblica e pari a 1.106,61 metri cubi, sarebbe stato errato in quanto comprendeva un piano ammezzato, una falda inclinata e, soprattutto, i volumi tecnici.

Il quadro normativo di riferimento

Queste le norme e i riferimenti della giurisprudenza rilevanti nel caso in esame:

- **l'art. 181, d.lgs. n. 42/2004**, che disciplina le sanzioni penali per interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica;
- **il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31**: all'allegato B, punto B.17, prevede che anche i volumi tecnici con volume emergente inferiore a 30 mc siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, confermando implicitamente la loro rilevanza paesaggistica;
- **la sentenza Corte Cost. n. 56/2016**: ha limitato l'ambito applicativo del comma 1-bis ai soli casi di rilevante consistenza volumetrica, ma ha lasciato intatto il reato ex comma 1 anche per interventi minori su aree vincolate.

Volume tecnico: non si esclude il reato paesaggistico

La Suprema Corte ha ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, integra la contravvenzione prevista dal comma 1 **ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente**.

Si configura invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nel caso di lavori che superino i limiti volumetrici consistenti:

- a. in un aumento superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria;
- b. in un ampliamento superiore a 750 mc;
- c. nella realizzazione di una nuova costruzione con volumetria superiore a mille metri cubi.

Il giudice dell'esecuzione ha appunto precisato che, nel caso in esame, la consistenza volumetrica dell'abuso fosse pari a oltre 1.100 metri cubi, per cui l'intervento edilizio rimanesse escluso dall'ambito di incostituzionalità.

Non solo: spiegano gli ermellini che il reato paesaggistico ex art. 181, d.lgs. n. 42/2004 tutela un bene estetico-percettivo, e dunque ogni intervento visibile – anche se privo di rilevanza urbanistica – può essere penalmente sanzionato se non autorizzato.

Area vincolata: sì all'autorizzazione paesaggistica anche per volumi tecnici

In particolare, i volumi tecnici, **non comportando carico urbanistico**, sono di regola irrilevanti ai fini del **giudizio sulla sussistenza dei reati di cui all'art. 44, comma 1, d.P.R. n. 380/2001**, ma tuttavia, potendo determinare un diverso impatto a livello paesaggistico, debbono invece essere considerati, ove emergenti dal terreno e dunque visibili, **ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004**.

La conclusione trova conferma nel **d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31** (*«Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»*), che assoggetta anche detti manufatti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso Codice, sia pure prevedendo una procedura semplificata laddove gli stessi abbiano contenuta volumetria.

L'Allegato B al decreto - che individua gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi con procedura semplificata - contempla infatti, al punto B.17, la realizzazione di «manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc.», confermando implicitamente che, ai fini dell'applicazione della disciplina della tutela penale del paesaggio, e dunque anche dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, il concetto di volumetria rilevante è diverso da quel invece vale sul piano penale urbanistico.

Conclusioni

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando che, in tema di reati paesaggistici, i c.d. «volumi tecnici», pur non comportando «carico urbanistico», possono determinare un diverso impatto a livello paesaggistico e quindi debbono essere considerati ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004.

Questo implica che, per la realizzazione di volumi tecnici in aree vincolate è necessario:

- **verificare sempre il vincolo paesaggistico** sull'area di intervento, anche per opere di natura tecnica o accessoria;
- **non sottovalutare l'impatto visivo** di elementi come torrioni, locali tecnici, pompe di calore, tettoie di copertura: se visibili, possono essere penalmente rilevanti;
- **richiedere l'autorizzazione paesaggistica** anche per volumi tecnici, specie se emergenti oltre i 30 mc: è prevista una procedura semplificata, ma non un'esenzione.